

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Zanon Emanuele



IL SEGRETARIO
Avv. Cristiana Rigo

N. 22 **ORIGINALE**
del Reg.delib.



COMUNE DI CAVASSO NUOVO
PROVINCIA DI PORDENONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29.07.2013 al 13.08.2013

Attesta altresì che la stessa viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari prot.n. 354

Cavasso Nuovo, 29.07.2013

L'Impiegato Responsabile
M. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PELEGRINUZZI IVO



ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ'

Ai sensi dell'art.1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e succ.mod. ed integrazioni, attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24.07.2013 a seguito dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante.

Cavasso Nuovo, 29.07.2013

L'Impiegato Responsabile
M. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PELEGRINUZZI IVO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013 (d.i.e.)

L'anno duemilatredecim, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 17.07.2013 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano

	PRESENTI	ASSENTI
1) ZANON Emanuele	x	
2) MARIUTTO Roberto	x	
3) FACCHIN Fulvio	x	
4) PIELLI Franco	x	
5) RIZZETTO Matteo	x	
6) SERENA Giuseppe	x	
7) LAWRENCE Sabina	x	
8) RIZZETTO Christian	-	x
9) SARTOR Davide	x	
10) BIANCO Maurizio	x	
11) CROVATTO Emilio	x	
12) BERTOSSI Aladino	x	
13) AVON Maria	x	

Totale 12 1

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristiana RIGO

Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il Sig. Zanon Emanuele nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013. (d.i.e.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6, 7 e 10 del predetto articolo che testualmente recitano

"6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

10. Dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92, art. 1, commi 161-170 della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Visti gli artt. 8, 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Evidenziato che poiché il Comune di Cavasso Nuovo è classificato montano nell'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge 24 dicembre 2012, n.228 ed in particolare:

- la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui al citato art. 13, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- l'aumento sino al 0,3 punti percentuali dell'aliquota dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto il comma 4 dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013 convertito con modifiche dalla L. 64/2013 che sostituisce integralmente il comma 13 bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 stabilendo nuove procedure sull'invio delle delibere di approvazione delle aliquote e regolamenti Imu, nonché nuove disposizioni sul versamento delle rate IMU;

Rilevato che l'art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000, come mod. dall'art.1 C. 444 della L. 228/2012 – Legge di stabilità 2013 – prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio è in deroga dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Richiamata le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 03.04.2012 e successiva rettifica n. 18 del 25.05.2012 che hanno fissato le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale propria per l'anno 2012;

Ritenuto di confermare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni già in vigore per l'anno 2012, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti nei comuni classificati montani come stabilito dal comma 8 art. 9 del D.Lgs n. 23/2011;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 03.04.2012;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 23.03.1999

Visto il parere favorevole del Responsabile competente in materia, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e e.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Sentiti gli interventi come da allegato sub.1) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente risultato della votazione:

presenti n.12 votanti n. 9 astenuti n. 3 (Sartor, Bianco, Crovatto)
voti favorevoli n.7
voti contrari n. 2 (Bertossi, Avon)

resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di confermare le aliquote e detrazioni già in vigore per l'anno 2012, per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2013, salvo modifiche normative nazionali in corso, come segue:

- Aliquota ordinaria o di base nella misura dello 0,76%
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze nella misura dello 0,45%;

2) Di dare atto che è riservato allo Stato il gettito d'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

3) Di confermare per l'anno 2013 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Maggiorazione detrazione per ogni figlio di età non superiore a 26 anni convivente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale con tetto massimo di € 400,00	50,00

4) copia della presente deliberazione sarà inviata in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva votazione favorevole unanime resa per alzata di mano da n. 12 consiglieri, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni